EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2024/9015/NO (Norway)

Modifica della legge sugli alimenti e proposta di un nuovo regolamento sul divieto di commercializzazione di determinati alimenti e bevande destinati ai bambini

Data di ricezione : 02/10/2024
Termine dello status quo : 03/01/2025 (closed)

Message

Messaggio 901

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2683

Procedura d'informazione CE - EFTA

Notifica: 2024/9015/NO

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20242683.IT

1. MSG 901 IND 2024 9015 NO IT 02-10-2024 NO NOTIF

2. Norway

3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Departement of Trade Policy
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway

Email: tbt.notifications@nfd.dep.no

3B. Royal Ministry of Health and Care Services
Department fo Public Health
P.O. Box 8011 Dep
NO-0030 Oslo
Norway

4. 2024/9015/NO - X40M - Etichettatura e pubblicità

5. Modifica della legge sugli alimenti e proposta di un nuovo regolamento sul divieto di commercializzazione di determinati alimenti e bevande destinati ai bambini

6. Vendita e pubblicità di determinati alimenti e bevande

7.

8. Si propongono le seguenti misure:

1) modifica dell'articolo 26a della legge sugli alimenti per imporre sanzioni per violazioni del regolamento di commercializzazione.

2) nuovo regolamento sulla commercializzazione che vieta la commercializzazione di determinati alimenti e bevande ai minori di 18 anni.

a) Nell'allegato I del progetto di regolamento sulla commercializzazione figura un elenco delle categorie di alimenti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento:
- Le categorie da 1 a 6 (prodotti quali dolciumi a base di cioccolato e zucchero; barrette energetiche; topping/creme spalmabili dolci e dessert; torte; biscotti; altri prodotti dolciari e/o grassi; snack; gelati; bevande energetiche; bibite analcoliche; e liquore cordiale/succhi del tipo squash) non possono essere commercializzate ai minori.
- Per le categorie da 7 a 11 (prodotti quali succhi; latte; latti/bevande vegetali; cereali per la prima colazione; yogurt e prodotti analoghi; cibo da fast food e piatti già pronti), le soglie nutrizionali sono utilizzate per includere i prodotti meno salutari all'interno di queste categorie.

b) È vietata la commercializzazione di tutti i prodotti di cui all'allegato I destinati ai bambini, cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, del progetto di regolamento sulla commercializzazione. Nell'articolo 4, paragrafo 2, rientra la commercializzazione che è sempre considerata rivolta ai bambini, vale a dire la pubblicità nei cinema in relazione a film rivolti a bambini di età inferiore ai 13 anni che iniziano prima delle 18:30; concorsi aperti ai bambini; degustazioni e campioncini per i bambini; e le esposizioni speciali che possono attrarre i bambini.

c) Nell'articolo 4, paragrafo 3, del progetto di regolamento sulla commercializzazione vengono forniti esempi di componenti per valutare se la commercializzazione è rivolta ai bambini.

d) La commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I non deve incoraggiare gli adulti ad acquistare tali prodotti per bambini, cfr. l'articolo 4, paragrafo 4, del progetto di regolamento sulla commercializzazione.

e) I prodotti di cui all'allegato I non possono essere esposti nei punti di vendita in relazione a prodotti o servizi che si rivolgono ai bambini, cfr. l'articolo 5 del progetto di regolamento sulla commercializzazione.

f) Quanto segue è esentato dal divieto di commercializzazione, cfr. l'articolo 6 del progetto di regolamento sulla commercializzazione:
- la sponsorizzazione che coinvolge solo il nome/logo della società,
- la progettazione del prodotto;
- l'imballaggio e il confezionamento, con alcune eccezioni;
- l'esposizione ordinaria dei prodotti presso il punto di vendita;
- le informazioni di prodotto semplici/fattuali sui siti web e in relazione al punto di vendita.

g) La Direzione norvegese della salute è proposta come autorità di vigilanza e può imporre sanzioni coercitive o sanzioni pecuniarie in caso di violazione dei divieti, cfr. gli articoli 7, 8 e 9 del progetto di regolamento sulla commercializzazione.

Si propone inoltre un periodo transitorio di 6 mesi dopo l'entrata in vigore, cfr. l'articolo 10 del progetto di regolamento sulla commercializzazione.

9. L'obiettivo della proposta è promuovere la salute pubblica attraverso la prevenzione delle malattie legate all'alimentazione nella popolazione, proteggendo i bambini dalla commercializzazione di alimenti e bevande non salutari. Ciò include la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità e di altre malattie legate all'alimentazione, ma anche altri problemi di salute come i problemi dentali.

La proposta di regolamento fa seguito, tra l'altro, alle raccomandazioni del 2023 dell'Organizzazione mondiale della sanità (orientamenti dell'OMS sulle politiche per proteggere i minori dall'impatto dannoso della commercializzazione degli alimenti) e ai diritti del minore.

Il progetto di regolamento sulla commercializzazione si basa sull'attuale sistema di autoregolamentazione norvegese in vigore dal 2013. Le valutazioni hanno dimostrato che il sistema di autoregolamentazione presenta gravi debolezze, in particolare non protegge i minori fino a 18 anni di età e non può imporre sanzioni in caso di violazione degli orientamenti.

Il ministero ritiene che il regolamento proposto sia in linea con la legislazione armonizzata del SEE in materia di commercializzazione dei prodotti alimentari e di altri settori pertinenti. Si tratta tuttavia di una restrizione agli scambi di beni e servizi, ma il ministero ritiene che la misura proposta sia giustificata, in quanto idonea e necessaria per conseguire la tutela della salute pubblica in Norvegia.

Ulteriori motivi sono inclusi nella valutazione d'impatto allegata.

10. Riferimenti ai testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu